

REGOLAMENTO (CEE) N. 2951/73 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1973

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1973, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in seguito chiamato con formula abbreviata « l'atto », in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) ed e), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 2682/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 2682/72 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;

b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;

c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2682/72 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati⁽⁵⁾, modificato da ultimo dall'atto; che il latte scremato così definito è assimilato, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2682/72, al latte in polvere rispondente alla definizione del prodotto

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

pilota del gruppo n. 2 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1354/73⁽²⁾, prodotto per il quale è opportuno fissare il tasso di restituzione ;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 756/70 della Commissione, del 24 aprile 1970, relativo alla concessione di aiuti al latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 455/73⁽⁴⁾, stabilisce gli aiuti accordati ogni 100 kg di latte scremato trasformato in caseina o caseinati secondo il livello ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1259/72 della Commissione, del 16 giugno 1972, che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/73⁽⁶⁾, autorizza la fornitura alle industrie che fabbricano merci di cui alla voce 19.08 e alle sottovoci 18.06 B e 21.07 C nonché preparazioni in polvere per la confezione di gelati, dette « ice-mix » di cui alle sottovoci ex 18.06 D ed ex 21.07 F della tariffa doganale comune di burro a prezzo ridotto nel quadro di una procedura di aggiudicazione permanente ;

considerando che, in virtù dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 1519/72 della Commissione, del

14 luglio 1972, relativo alla vendita mediante gara di burro a prezzo ridotto per l'esportazione di talune miscele di grassi⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1992/73⁽⁸⁾, il burro incorporato nei prodotti di cui all'articolo 19 di detto regolamento non può usufruire di alcuna restituzione all'esportazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 1519/72 i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1973, ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 2682/72 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 91 del 25. 4. 1970, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 53 del 26. 2. 1973, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 17. 6. 1972, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 230 del 18. 8. 1973, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 162 del 18. 7. 1972, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1973, pag. 12.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 29 ottobre 1973 che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1973, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2) a) nel caso d'esportazione di merci comprese nella voce 35.01 della tariffa doganale comune b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 10,00
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	40,62
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	13,00
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): a) in caso di esportazione di merci comprese nella voce 19.08 o nelle sottovoci 18.06 B e 21.07 C, nonché di preparazioni in polvere per la confezione di gelati, dette « ice-mix » di cui alle sottovoci ex 18.06 D ed ex 21.07 F della tariffa doganale comune, fabbricate alle condizioni previste all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1259/72 b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 100,00